



**PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU**  
**Settore Ecologia e Polizia Provinciale**  
UNITA' GESTIONE RIFIUTI E INFRASTRUTTURE AMBIENTALI

**SUINICOLA CENTRO SARDEGNA**  
**SOCIETA' AGRICOLA ARL**

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

(D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

**ALLEGATO B – REV. 01 -**

**QUADRO PRESCRITTIVO**

(Determinazione Dirigenziale n. *26* del *14/06/2011*)

Il Tecnico Istruttore

(Istr. Dig. P. Ing. Roberto Zanda)

Il Responsabile del Procedimento

(Funz. Ing. Maria Antonietta Babas)



## IL GESTORE E' TENUTO ALL'OSSERVANZA

- A) delle prescrizioni sottoelencate suddivise nelle matrici aria, acqua, suolo, rumore, odori, rifiuti, elettromagnetismo;
- B) del piano di monitoraggio e controllo sottoelencato.
- C) del cronoprogramma di adeguamento strutturale e gestionale sottoelencato.

## PRESCRIZIONI COMPARTO ARIA

### Emissioni non convogliate

- per ridurre le emissioni di ammoniaca dalle fosse presenti nei ricoveri, la frequenza dello svuotamento delle deiezioni dalle fosse sottogrigliato, onde contenere la formazione dell'ammoniaca e del metano, deve essere:
  - a) di uno svuotamento ogni quattro giorni per il reparto gestazione e ingrasso;
  - b) di uno svuotamento settimanale negli altri reparti;
- per ridurre le emissioni di ammoniaca ed altri composti odorosi prodotti dalla vasca di stoccaggio degli effluenti, il gestore dovrà realizzare una copertura alla vasca di equalizzazione/omogenizzazione degli effluenti denominata (VST);
- dovrà essere redatto e presentato agli enti competenti per l'approvazione, il progetto relativo alla copertura della vasca denominata (VST);

### Emissioni convogliate

- le emissioni convogliate (EC1 – EC2 - due caldaie accoppiate) indicate nella Tav. 5 allegata all'autorizzazione, dovranno essere contenute nei seguenti valori limite:

utilizzo Gasolio: i valori di emissione da rispettare sono riportati nella parte V del D.Lgs 152/2006 allegato I parte III punto 1.2.; si riferiscono ad un tenore di ossigeno pari al 3% nell'effluente gassoso anidro, così come di seguito indicati nella seguente tabella D)

tabella D) Potenza termica nominale inferiore a 5MW

Inquinanti	Limiti di emissione in mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	150. Non si applica la parte II del paragrafo 2 se il valore limite di emissione per le polveri è rispettato senza l'impiego di un impianto di abbattimento
Ossidi di azoto	500
Ossidi di zolfo	1700. Il valore di emissione degli ossidi di zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore 1%

- le emissioni convogliate (EC5 – caldaia gasolio/biogas -), indicate nella Tav. 5 allegata all'autorizzazione, dovranno essere contenute nei seguenti valori limite:

1° caso - utilizzo Gasolio: i valori di emissione da rispettare sono riportati nella parte V del D.Lgs 152/2006 allegato I parte III punto 1.2.; si riferiscono ad un tenore di ossigeno pari al 3% nell'effluente gassoso anidro, così come di seguito





indicati nella seguente tabella A):

tabella A) Potenza termica nominale inferiore a 5MW

Inquinanti	Limiti di emissione in mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	150. Non si applica la parte II del paragrafo 2 se il valore limite di emissione per le polveri è rispettato senza l'impiego di un impianto di abbattimento
Ossidi di azoto	500
Ossidi di zolfo	1700. Il valore di emissione degli ossidi di zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore 1%

2° caso -utilizzo biogas: i valori di emissione da rispettare sono riportati nella parte V del D. Lgs 152/2006 allegato I parte III punto 1.3 lettera c); si riferiscono ad un tenore di ossigeno pari al 3% nell'effluente gassoso anidro, così come di seguito indicati nella seguente tabella B:

tabella B) Potenza termica nominale inferiore a 3 MW

Inquinanti	Limiti di emissione in mg/Nm <sup>3</sup>
Carbonio totale organico ( COT )	30
Ossidi di azoto ( espressi come NO <sub>2</sub> )	300
Monossido di Carbonio	150
composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori misurati ( come HCl)	30

- le emissioni convogliate (EC6- EC7 – due motori di cogenerazione JENBAKER -), indicate nella Tav. 5 allegata all'autorizzazione, dovranno essere contenute nei seguenti valori limite:

i valori di emissione da rispettare sono riportati nella parte V del D. Lgs 152/2006 allegato I parte III punto 1.3 lettera A); si riferiscono ad un tenore di ossigeno pari al 3% nell'effluente gassoso anidro, così come di seguito indicati nella seguente tabella C:

tabella C) Potenza termica nominale inferiore a 3 MW

Inquinanti	Limiti di emissione mg/Nm <sup>3</sup>
Carbonio totale organico ( COT )	150
Ossidi di azoto ( espressi come NO <sub>2</sub> )	500
Monossido di Carbonio	800
composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori misurati ( come HCl)	10





- Punto di emissione (EC8 - torcia biogas -), indicato nella Tav. 5 allegata all'autorizzazione. In caso di messa in esercizio in situazioni di emergenza, dovranno essere garantite le seguenti condizioni:

una ottimale combustione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/03
una temperatura di combustione >900 °C
un tempo di permanenza minimo pari a 0,3 sec
una concentrazione minima di ossigeno del 3%
L'accensione e lo spegnimento automatico
una buona miscelazione tra comburente e combustibile
l'assenza di ritorni di fiamma
l'accensione automatica

- le emissioni convogliate (EC11 - impianto di molitura -), devono essere contenute nei seguenti valori limite (All. I parte II punto 5 degli allegati alla parte V del Dlgs. 152/2006):

**Polveri totali:**

- a) valore limite di emissione pari a 50 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 Kg/h;
- b) valore limite di emissione pari a 150 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 Kg/h ed è inferiore a 0,5 Kg/h;

### **Prescrizioni a carattere generale**

Il gestore dell'impianto è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il gestore dell'impianto dovrà assicurare, con cadenza annuale, contestualmente alla portata ed alla temperatura, il controllo analitico delle emissioni in atmosfera dei parametri indicati nelle sudette tabelle; dovrà poi compilare lo schema di cui all'Allegato A al provvedimento autorizzativo "Quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera" che, unitamente alla certificazione analitica in originale o in copia conformizzata, dovranno essere inviati alla Provincia di Cagliari e all'ARPAS - Dipartimento di Cagliari. La data di effettuazione degli autocontrolli deve essere comunicata agli Enti di cui sopra con un preavviso di almeno 15 giorni al fine di poter, eventualmente, garantire la presenza dei propri tecnici. Tale controllo analitico, delle emissioni in atmosfera, è composto da due determinazioni analitiche, a distanza di almeno 24 ore l'una dall'altra, per ogni inquinante indicato.
2. I relativi certificati analitici, in originale o in copia conforme dovranno essere trasmessi entro 40 (quaranta) giorni, dalla data di effettuazione dei controlli, alla Provincia di Cagliari e all'ARPAS - Dipartimento di Cagliari corredati da una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato e dallo schema di cui all'Allegato 2;
3. La relazione tecnica deve contenere una descrizione dettagliata delle modalità di prelievo, di analisi e le condizioni di marcia dell'impianto al momento del prelievo.
4. I risultati dei suddetti controlli analitici si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione di ciascun inquinante analizzato, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e






riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione tabella A

5. Dovrà essere adottato un registro di marcia dell'impianto composto da pagine numerate e firmate dal Gestore, in cui dovranno essere indicati:
  - o gli orari di inizio e fine delle operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
  - o i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi (autocontrolli) con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e fine dei campionamenti, nonché delle caratteristiche di marcia dell'impianto
  - o i guasti e il malfunzionamento dell'impianto e dei sistemi di abbattimento.
6. Il registro, al quale devono essere allegati i certificati analitici degli autocontrolli, dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di controllo. Le operazioni di manutenzione degli impianti devono essere effettuate secondo le specifiche tecniche indicate dal costruttore.
7. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti dovranno essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Dovrà essere assicurata inoltre la presenza di idonea struttura d'accesso al punto di prelievo, predisposta secondo le vigenti norme di sicurezza;
8. qualora si verificasse un guasto tale da pregiudicare il rispetto dei limiti, l'Autorità competente dovrà essere informata da gestore entro le otto ore successive. La stessa Autorità potrà disporre ulteriori prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
9. gli impianti di abbattimento dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;
10. al fine del contenimento delle emissioni diffuse, dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte quinta, all'allegato V. parte I del d.lgs. N°152/06;
11. Il campionamento degli inquinanti nelle attività di autocontrollo, per le missioni convogliate, dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto e, qualora non esista una metodologia di riferimento per l'inquinante da ricercare, la metodica adottata, da concordare previamente con l'Autorità di controllo (ARPAS), dovrà essere comunicata alla Provincia di Cagliari e all'ARPAS Dipartimento di Cagliari;
12. In fase di esercizio dell'attività dovrà essere previsto un piano di monitoraggio degli odori da realizzarsi nelle condizioni meteorologiche più sfavorevoli in corrispondenza dei recettori ritenuti maggiormente impattati dalle emissioni provenienti dall'allevamento in oggetto. Il piano sarà caratterizzato da almeno due campagne annuali di misura: una nel periodo estivo (luglio /agosto ) e l'altra nel periodo invernale (gennaio/febbraio ). Il piano di monitoraggio deve essere concordato con l'ARPAS;
13. il gestore deve inviare la dichiarazione delle emissioni prodotte dall'impianto, al Ministero dell'Ambiente collegandosi al sito [www.eprtr.it](http://www.eprtr.it), inserendo i relativi dati nel registro E-PRTR (registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario).





## ACQUE


- lo scarico deve rispettare le norme operative e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Isili con Prot. n. 1850 del 11.03.2008 e nell'Ordinanza Sindacale n. 501 del 14.07.2008;
- lo scarico nella rete fognaria consortile deve rispettare i limiti di emissione previsti nella tabella n. 3 - allegato 5 - degli allegati alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente ad una portata idraulica massima di 290 mc al giorno ed un carico organico totale massimo giornaliero di 72,50 kg di BOD5;
- l'impianto IPPC e relativi impianti delle attività connesse devono essere dotati di appositi sistemi di raccolta delle "acque meteoriche e delle acque di lavaggio, con a valle del sistema una "vasca di prima pioggia" con capacità di invaso idonea a trattare un volume corrispondente alle acque, così come previsto dalla Deliberazione R.A.S. N. 69/25 del 10.12.2008;
- si prescrive alla società la regolamentazione e la corretta gestione dei reflui derivanti dalle aree di impianti IMTR.
- in caso di sversamenti di liquami nei piazzali, dovuti a disservizi di impianto, o qualora le acque di prima pioggia risultino inquinate, si deve provvedere alla loro raccolta e conferimento al trattamento nell'impianto di depurazione senza pregiudicare il funzionamento.
- qualora in caso di emergenza vengano scaricate in ambiente acque contaminate la Società dovrà immediatamente comunicarlo via fax alla Provincia ed all'ARPAS, indicando le cause che hanno originato tale situazione, gli interventi da adottare ed i tempi previsti per il ripristino delle normali condizioni di esercizio.
- il gestore dell'impianto ha l'obbligo di installare un misuratore online dell'ammoniaca, oltre all'obbligo di installazione di un autocampionatore in uscita dall'impianto;
- il gestore dell'impianto ha l'obbligo di consentire il libero accesso alle autorità competenti al punto di innesto fognario consortile, affinché le stesse possano effettuare gli opportuni campionamenti;
- Il gestore ha l'obbligo di segnalare il punto di campionamento con apposita cartellonistica riportante la seguente dicitura "Punto di prelievo campioni";
- Il gestore ha l'obbligo di istituire un apposito "Registro delle visite" da custodire in impianto, dove dovranno essere indicati: i nominativi e l'Ente di appartenenza del personale che ha effettuato la visita, data e motivazione della visita;
- Il gestore ha l'obbligo di istituire un "Quaderno di impianto" nel quale devono essere indicate, entro le 24 ore successive, le operazioni svolte nel processo depurativo e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo;
- il dimensionamento delle risorse idriche dovrà tener conto dei problemi legati all'emergenza idrica.
- Il gestore dell'impianto deve effettuare campionamenti in automatico delle acque reflue, attraverso l'autocampionatore programmabile installato in concomitanza del punto di scarico su indicazione di Abbanoa;
- il gestore dell'impianto dovrà segnalare entro 24 ore dall'avvenimento al gestore dell'impianto di depurazione terminale, al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente ed alla Provincia, ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale che possa modificare significativamente le caratteristiche degli scarichi;
- dai 16 piezometri-pozzi, di cui alla planimetria delle reti fognarie, distribuiti all'interno dell'impianto dovranno essere effettuati prelievi con successiva analisi delle acque con cadenza trimestrale ed i risultati dovranno essere inviati alla Provincia e ARPAS. Se i risultati delle analisi non dovessero essere conformi a quanto previsto





dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche, dovranno essere tempestivamente realizzati idonei interventi atti ad evitare l'inquinamento della falda.

- il gestore deve osservare il seguente cronoprogramma per lo svuotamento delle vasche di emergenza:



- terminata la fase di svuotamento delle vasche, si dovrà verificare la tenuta e l'efficacia del telo in HDPE e, in generale, dell'impermeabilizzazione e riferire i risultati all'ARPAS e alla Provincia di Cagliari. Nel caso in cui venissero rilevate perdite di funzionalità, dovranno essere messe in atto le misure necessarie a garantire un perfetto isolamento delle vasche rispetto al contesto idrogeologico;
- si ritiene necessario lo svuotamento e la pulizia delle vasche con cadenza annuale, per la verifica delle strutture (con particolare riferimento alla impermeabilità delle stesse);
- nel caso in cui si verificano perdite da una o da entrambe le vasche, si dovrà procedere all'immediato svuotamento delle stesse;
- nella gestione ordinaria dell'impianto le vasche dovranno essere vuote, al fine di garantire la loro funzione di polmone per situazioni di emergenza legate alla fase di trattamento e conferimento dei reflui;
- dovrà essere verificato, tramite uno o più sondaggi geognostici, la presenza di livelli impermeabili naturali al di sotto delle vasche e i risultati dovranno essere trasmessi all'ARPAS e alla Provincia di Cagliari;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali e costruttivi previsti per limitare il più possibile la propagazione di odori molesti;
- fino al completo svuotamento delle vasche e in caso di un loro riutilizzo per il contenimento dei reflui, la gestione del liquame deve avvenire in modo da consentire la formazione e il mantenimento della crosta superficiale, allo scopo di minimizzare la formazione di cattivi odori;
- per la gestione delle vasche si dovrà calcolare l'altezza massima del pelo libero del liquame, e quindi il volume di massimo invaso per entrambe le vasche, sulla base di una serie storica di dati pluviometrici rilevati nella stazione più rappresentativa, al fine di garantire un franco idoneo in caso di eventi meteorici anche eccezionali;
- si dovrà provvedere alla verifica periodica della propagazione di odori verso ricettori sensibili, valutando eventuali misure per mitigare l'impatto (copertura delle vasche, utilizzo di enzimi o altri sistemi di abbattimento ecc.). La tempistica e le modalità per lo svolgimento dei controlli dovrà essere concordata con l'ARPAS





- in caso di dismissione delle vasche:
  - a. si dovrà provvedere al corretto smaltimento dei materiali risultanti;
  - b. dovrà essere analizzato il terreno posto intorno alle vasche e, in caso vengano rilevati dei superamenti, dovranno essere attuate le procedure di legge per la bonifica dei terreni.

## SUOLO

- devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne;
- deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione, effettuando sostituzioni e ripristini del materiale eventualmente deteriorato o fessurato;
- le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione e cautela al fine di non far permeare nel suolo alcunché;
- qualsiasi sversamento accidentale deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco; a tale scopo devono essere sempre disponibili attrezzature e sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di deposito e/o movimentazione di rifiuti o materiali in genere;
- il gestore dell'impianto deve segnalare tempestivamente al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente ed alla Provincia, ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare o aver causato inquinamento del suolo.
- dovrà essere stabilito un idoneo programma di ispezione dello stato di manutenzione dei pozzetti della rete di convogliamento delle deiezioni animali da eseguirsi con frequenza trimestrale.

## RUMORE

- Il Comune di Isili su cui insiste l'impianto non ha ancora adottato il Piano di classificazione Acustica di cui alla L. 447/1995 ed alla D.G.R. n. 30/9 del 08.07.2005, per cui in assenza di tale pianificazione dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione previsti dal DPCM 14.11.1997.

## ODORI

- l'efficacia degli accorgimenti previsti per contenere la diffusione di odori molesti dai capannoni di allevamento verso l'esterno dovrà essere sistematicamente verificata in fase di gestione ed in caso di eventuale non raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dovranno essere tempestivamente adottate azioni correttive da concordare con gli Enti preposti al controllo;
- per ridurre le emissioni di odori dalle fosse presenti nei ricoveri, la frequenza dello svuotamento delle deiezioni dalle fosse sottogrigliato deve essere:
  - a) di uno svuotamento ogni quattro giorni per il reparto gestazione e ingrasso;
  - b) di uno svuotamento settimanale negli altri reparti;
- le due vasche impiegate come polmone di sicurezza devono essere svuotate secondo il cronoprogramma riportato dal paragrafo "Svuotamento delle vasche di accumulo temporaneo dei reflui (VEMG)" del documento "Allegato A.I.A. - Dati principali dell'Impianto" parte integrante e sostanziale del provvedimento









rilasciato alla Suinicola Centro Sardegna Soc. Agricola A R.L.;

- al vascone di raccolta liquami (VST) deve essere applicata una idonea copertura;
- il gestore dovrà effettuare, entro un anno dalla data di notifica dell'A.I.A. e successivamente con frequenza annuale, il monitoraggio olfattometrico per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi. Dovranno essere effettuate le misurazioni nei punti indicati nella tavola 5 allegata all'autorizzazione, corrispondenti ai ricettori maggiormente esposti (geograficamente ed anemometricamente sensibili con riferimento ai venti prevalenti) e di comunicarne i risultati alla Provincia e all'ARPAS.

## RIFIUTI

- le operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere condotte esclusivamente nelle aree individuate nella tavola 4 allegata all'autorizzazione.
- Il gestore dell'impianto deve presentare alla Provincia una documentazione attestante tutti i requisiti soggettivi del richiedente e tecnici dell'impianto di messa in riserva, così come richiesti dal D.M. 5 febbraio 1998;
- **le operazioni di messa in riserva di rifiuti (R13), devono osservare le modalità gestionali previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale; le ulteriori modalità tecniche di cui all'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 ed in particolare:**
  - a) le vasche in cemento adibite allo stoccaggio devono avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione, in modo da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
  - b) le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di contenere eventuali perdite;
  - c) la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni;
  - d) deve essere garantita una buona areazione dell'area adibita alla messa in riserva;
  - e) devono essere evitate esalazioni dannose o moleste;
  - f) deve essere evitato lo sviluppo di larve, ratti ed insetti;
  - f) periodicamente dovrà provvedersi a trattamenti di demuscazione e disinfestazione, da registrare su apposito registro da tenere negli uffici dello stabilimento a disposizione dell'autorità di controllo;
  - g) le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conformi alle vigenti discipline antinfortunistiche e antirumore, nonché alle vigenti normative in materia di sicurezza, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
  - h) durante le operazioni di messa in riserva (R13) deve essere evitata la commistione dei rifiuti tra loro incompatibili in relazione allo stato fisico ed alla loro natura chimica;
  - i) la gestione dei rifiuti (R13) deve essere condotta in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero o smaltimento;
  - l) le aree adibite alla messa in riserva (R13) devono essere dotate di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare nelle eventualità di percolamenti o perdite accidentali;
- la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi






ricettori superficiali e/o profondi;

- tutti i piazzali interessati dalla movimentazione dei rifiuti (messa in riserva, deposito e operazioni di carico e scarico) devono essere opportunamente impermeabilizzati;
- gli oli usati devono essere gestiti in conformità con gli obblighi previsti per i detentori dall'art. 6 del D.Lgs. 95/1992 e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/1996;
- i rifiuti sanitari sono soggetti alle disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
- il deposito temporaneo deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto;
- le operazioni di deposito temporaneo devono essere conformi alle vigenti discipline antinfortunistiche e antirumore, nonché alle vigenti normative in materia di sicurezza, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
- il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere condotto in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero o smaltimento;
- in ogni fase del deposito temporaneo deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- i contenitori fissi o mobili utilizzati per il deposito temporaneo dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto in essi contenuto;
- i contenitori fissi o mobili devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di movimentazione ed essere collocati su superficie pavimentata ed impermeabilizzata;
- i contenitori dei rifiuti liquidi utilizzati per le operazioni di deposito temporaneo devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitroccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e allarmi di livello;
- i contenitori dei rifiuti liquidi devono essere collocati su superficie pavimentata ed impermeabilizzata e dotati di bacino di contenimento di capacità pari al contenitore stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più contenitori, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei contenitori, in ogni caso non inferiore al volume del contenitore di maggiore capacità aumentato del 10%;
- se i contenitori dei rifiuti consistono in fusti o cisternette, il deposito temporaneo deve essere effettuato mediante struttura fissa con eventuale sovrapposizione non superiore a 3 livelli; i medesimi devono essere posizionati su idonei supporti che consentano il sollevamento dal suolo al fine di evidenziare eventuali perdite;
- i contenitori utilizzati per il deposito temporaneo devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati;
- la movimentazione dei contenitori dovrà avvenire mediante l'ausilio di appositi mezzi meccanici quali ad es.: carrelli elevatori;
- gli operatori che provvedono all'utilizzo di carrelli elevatori dovranno essere adeguatamente formati ed addestrati alla movimentazione dei rifiuti, in modo da evitare il danneggiamento di fusti o contenitori;





- la movimentazione di contenitori da un'ubicazione all'altra o la movimentazione per la formazione del carico da destinare ad impianti terzi, dovranno essere effettuate esclusivamente dietro disposizione del Responsabile Tecnico incaricato;
- allo scopo di rendere note la natura e la pericolosità dei rifiuti, durante le operazioni di deposito temporaneo, ogni singolo contenitore deve essere opportunamente contrassegnato, con apposita etichettatura idonea per dimensione e collocazione, indicante almeno la classificazione ed il codice CER del rifiuto in esso contenuto;
- con adeguata cadenza periodica si dovrà provvedere all'effettuazione di ispezioni dei contenitori per accertarne la relativa tenuta; eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati dovranno essere tempestivamente sostituiti con analoghi contenitori aventi equivalenti caratteristiche;
- i contenitori fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- con cadenza almeno semestrale o, se maggiormente frequenti, con le cadenze temporali indicate negli eventuali programmi di manutenzione stabiliti dai relativi costruttori, dovranno essere eseguite le operazioni di manutenzione totale sul complesso delle attrezzature utilizzate per la gestione dei rifiuti; a tale scopo dovrà essere istituito un apposito registro delle manutenzioni sul quale dovranno essere annotate in forma sintetica la data e le tipologie di interventi effettuati; il registro dovrà essere reso disponibile all'autorità di controllo che né faccia richiesta;
- In attesa dell'operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), il gestore deve adempiere a quanto di seguito riportato:
  - a) nell'impianto deve essere istituito un registro di carico e scarico dei rifiuti del quale deve essere assicurata la regolare compilazione in conformità a quanto stabilito dal D.M. 1 aprile 1998 n. 148, al fine di operare nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06;
  - b) i rifiuti in uscita dall'impianto, obbligatoriamente accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06, il cui modello e relative modalità di compilazione sono indicate nel D.M. 1 aprile 1998, n. 145, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o di smaltimento;
  - c) ai sensi dell'art. 189 comma 3 del D.Lgs 152/2006, deve comunicare annualmente, alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti dall'attività.
- la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione ed informato della pericolosità dei rifiuti; durante le relative operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità;

## ENERGIA/ELETTROMAGNETISMO

- deve essere effettuata la valutazione all'esposizione al campo magnetico prodotto dalle 4 cabine elettriche realizzate nell'impianto, sulla base: della legge n. 36 del 22/02/2001; del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 8 luglio 2003 e dal Dm Ambiente 29 maggio 2008 (approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti);





- la valutazione all'esposizione al campo magnetico - distanza di prima approssimazione (Dpa) - deve essere determinata con la metodologia di calcolo di cui al Dm Ambiente 29 maggio 2008;
- la valutazione all'esposizione al campo magnetico - D.p.A. - deve essere comunicato alla Provincia ed all'ARPA Sardegna per il relativo parere di competenza.

### ULTERIORI PRESCRIZIONI

- ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia e al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competente, eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettuali dell'impianto stesso, così come definite dal predetto decreto legislativo;
- dovrà essere nominato il Direttore Tecnico responsabile dell'impianto ed ogni variazione del nominativo ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competente;
- le modalità di gestione dovranno essere modificate e revisionate a seguito di specifica richiesta da parte della Provincia e/o ARPA;
- il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competente, eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
- il gestore dell'impianto dovrà presentare una planimetria di dettaglio:
  - dell'unità biologico **IMTR**;
  - del capannone **ECPT**, con l'indicazione delle aree **PFS**, **SMP** ed **MRFS**;
  - del fabbricato cogenerazione **COG**;
  - dell'unità anaerobica **DGS**;
- il gestore dell'impianto dovrà integrare/modificare il Piano di Monitoraggio e Controllo sulla base delle variazioni intervenute alla data del rilascio dell'A.I.A.;

### CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' E RIPRISTINO AMBIENTALE

- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività;
- la società, in caso di chiusura dell'impianto, dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all'art.6 comma 16 del D.Lgs. 152/06.
- il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposito progetto approvato conformemente alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate





previo nulla osta della competente Autorità; al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente è demandata l'attività di verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria;

- lo svincolo della garanzia fidejussoria è effettuato unicamente previa verifica dell'avvenuto ripristino ambientale del sito effettuata dal Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente.

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Il gestore è tenuto a rispettare quanto indicato dal Piano di Monitoraggio, di seguito riportato, depositato agli atti (Scheda 5 – Allegato 5b) il quale dovrà essere adeguato di concerto con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, secondo le modalità con la stessa concordate.

### PIANO DI MONITORAGGIO

Fattori di processo ambientali	Parametro gestionale	Sistemi di misura	Sistemi di registrazione	Frequenza del controllo		Note
				Gestore	Autorità di controllo	
<b>MATERIE PRIME, INTERMEDIE E PRODOTTI FINITI</b>	Mangimi finiti	Quantità utilizzata espressa in t/anno	Cartaceo/Elettronico basata sulle bolle di acquisto	Annuale, salvo diversa prescrizione Servizio Veterinario	Biennale con verifica delle registrazioni	
	Cereali, soia <sup>(1)</sup>	Quantità lavorata kg/giorno	Cartaceo/Elettronico	Annuale, salvo diversa prescrizione Servizio Veterinario	Biennale con verifica delle registrazioni	
	Additivi medicanti	Quantità utilizzata espressa in kg/anno	Cartaceo/Elettronico basata sulle bolle di acquisto	Annuale, salvo diversa prescrizione Servizio Veterinario	Biennale con verifica delle registrazioni	
	Detergenti e disinfettanti	Quantità utilizzata espressa in kg/anno	Cartaceo/Elettronico basata sulle bolle di acquisto	Annuale, salvo diversa prescrizione Servizio Veterinario	Biennale con verifica delle registrazioni	
	Animali	Peso allevato vivo in tonnellate	Cartaceo/Elettronico con chiusura annuale su registro carico/scarico	Mensile	Biennale con ispezione ARPA e verifica delle registrazioni	
<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA</b>	Emissioni convogliate Portata e concentrazione inquinanti <sup>(1)</sup>	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno <sup>(2)</sup>	Cartacea su rapporti di prova e su registro degli autocontrolli	Annuale	Biennale tramite l'esame dei rapporti di prova di autocontrollo dell'azienda	
	Controllo odori nelle fasi di stabulazione animali e stoccaggio deiezioni <sup>(3)</sup>	Controllo visivo dei sistemi che potenzialmente danno origine a odori	Scheda di registrazione delle attività di controllo	Semestrale	Biennale con ispezione ARPA e verifica delle registrazioni	






**PIANO DI MONITORAGGIO**

Fattori di processo ambientali	Parametro gestionale	Sistemi di misura	Sistemi di registrazione	Frequenza del controllo		Note
				Gestore	Autorità di controllo	
<b>SCARICHI E BILANCIO SCARICHI E BILANCIO IDRICO</b>	Approvvigionamento idrico (pozzo e/o acquedotto)	Contatore volumetrico	Registro cartaceo o raccolta fatture consumo	Annuale	Biennale con verifica volumi prelevati	
	Gestione e manutenzione della rete idrica (compresi gli abbeveratoi)	Ispezione e manutenzione	Cartacea /Elettronica su scheda con registrazione degli interventi effettuati	Annuale	Biennale con ispezione ARPA e verifica delle registrazioni	
	Scarico acque reflue (mc) <sup>(4)</sup>	Contatore volumetrico o misuratore di portata	Registro cartaceo	Settimanale	Biennale con verifica volumi registrati	
	Scarico acque reflue <sup>(4)</sup>	Analisi chimica degli inquinanti	Cartacea dei verbali di prelievo e dei rapporti di prova	Settimanale	Biennale con campionamento e verifica dei rapporti di prova di autocontrollo e delle relative registrazioni	
	Gestione dell'impianto di depurazione delle acque reflue <sup>(4)</sup>	Attività di manutenzione ordinaria (interna dell'azienda) e straordinaria (ditta terza)	Cartacea /Elettronica su scheda con registrazione degli interventi effettuati	Attività ordinaria: giornaliera. Attività straordinaria: Trimestrale	Biennale con verifica delle registrazioni	
	Controllo eventuali percolazioni di liquidi dallo stabilimento attraverso i pozzi piezometrici	Rapporti di prova di autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	Cartacea su rapporti di prova	Trimestrale	Biennale nelle annualità previste	
<b>IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA DELLA FRAZIONE SOLIDA DEI REFLUI (MSFS)</b>	Mantenimento delle condizioni di ventilazione; controllo impianto filtrazione aria aspirata	Rapporti di prova di autocontrollo effettuato da laboratorio	Cartacea su rapporti di prova	Annuale	Biennale con verifica dei rapporti di prova	
<b>EMISSIONI SONORE</b>	Gestione e manutenzione delle sorgenti rumorose fisse (parti meccaniche soggette ad usura, chiusure e tamponature)	Ispezione e manutenzione	Registro cartaceo degli interventi	Quadriennale	Biennale con ispezione ARPA e verifica delle registrazioni	
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>	Quantità di rifiuti prodotti ripartiti per tipologia <sup>(7)</sup>	Verifica dei quantitativi dei rifiuti prodotti e smaltiti	Cartacea su registro di carico-scarico e formulario di identificazione o basata sui documenti di trasporto e conferimento	Ogni 10 giorni o come da accordo Provinciale in quantitativi ≤ 30 kg/g	Biennale con verifica delle registrazioni e corrispondenza con i formulari di carico e scarico o verifica di DDT	






**PIANO DI MONITORAGGIO**

Fattori di processo ambientali	Parametro gestionale	Sistemi di misura	Sistemi di registrazione	Frequenza del controllo		Note
				Gestore	Autorità di controllo	
			(DDT) in caso di adesione all'Accordo di Programma Gestione Rifiuti Agricoli			
	Modalità di raccolta e deposito temporaneo.	Ispezione	Cartacea /Elettronica su scheda con registrazione della verifica	Semestrale	Biennale con ispezione ARPA e verifica delle registrazioni aziendali.	
<b>GESTIONE DECESSI</b>	Quantità di carcasse animale ed altro t/anno	Verifica dei quantitativi del materiale prodotto e smaltito	Raccolta dei documenti di trasporto e smaltimento	Quotidiana, salvo diversa prescrizione Servizio Veterinario	Biennale con verifica delle registrazioni e della documentazione di smaltimento	
<b>GESTIONE DELLE DEIEZIONI</b>	Verifica della tenuta idraulica dei sistemi di raccolta, stoccaggio e allontanamento <sup>(8)</sup>	Ispezione e manutenzione (compreso il collaudo dei contenitori di stoccaggio liquami)	Registro cartaceo degli interventi	Semestrale (o decennale per il collaudo contenitori di stoccaggio liquami)	Biennale con ispezione ARPA e verifica delle registrazioni	
	Verifica del mantenimento della separazione tra rete acque meteoriche e rete deiezioni e pulizia aree esterne	Ispezione e manutenzione	Cartacea /Elettronica su scheda con registrazione della verifica	Semestrale	Biennale con ispezione ARPA e verifica delle registrazioni aziendali.	
<b>PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE</b>	Qualità delle acque dei piezometri proposti dal Gestore e di quelli prescritti in sede di VIA <sup>(9)</sup>	Rapporti di prova di autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	Cartaceo dei verbali di prelievo e dei rapporti di prova	Annuale nel periodo Aprile-Maggio.	Biennale con verifica delle registrazioni	
	Verifica della corretta gestione dell'area adiacente alle sorgenti "Funtana Picca Linna" e "Funtana Cannas" al fine di evitare contaminazioni per perdite incontrollate <sup>(10)</sup>	Ispezione	Cartacea /Elettronica su scheda con registrazione della verifica	Semestrale	Biennale con verifica delle registrazioni	
<b>CONSUMI ENERGETICI</b>	Consumo di energia elettrica insediamento	Contatore generale energia elettrica	Raccolta delle distinte di consumo	Annuale	Biennale con verifica delle distinte dei consumi	
	Consumo di energia termica stabilimento	Contatore volumetrico gas metano o bolle acquisto combustibile	Raccolta delle distinte di consumo	Annuale	Biennale con verifica delle distinte dei consumi	
<b>RELAZIONI ANNUALE</b>	Relazione sui risultati del monitoraggio evidenziando le prestazioni ambientali dell'azienda	Raccolta organica dei risultati del monitoraggio aziendale	Relazione	Annuale da presentare entro il 30 giugno di ogni anno a Provincia e ARPA	Annuale con verifica della completezza sui risultati del monitoraggio aziendale	



**NOTE:**

- (1) : qualora in azienda sia presente un mangimificio aziendale
- (2) : da eseguire solo se l'azienda effettua la molitura di cereali con produzione superiore a 1500 kg/g
- (3) : trattasi di verifica dell'efficienza delle tecniche di stabulazione, del corretto funzionamento dei sistemi di rimozione deiezioni e dei sistemi di trattamento
- (4) : nel caso di scarico in acque superficiali o in pubblica fognatura
- (5) : in relazione al recapito terminale dello scarico
  - in fognatura = semestrale
  - in acque superficiali = trimestrale
- (6) : solo se è presente un impianto di compostaggio aziendale
- (7) : le tipologie di rifiuto da considerare sono quelle di seguito elencate:

**RIFIUTI PERICOLOSI**

- CER 130208 Oli esausti
- CER 160107 filtri dell'olio
- CER 160601 batterie
- CER 150110 imballaggi contenenti sostanze pericolose (es. contenitori fitofarmaci)
- CER 200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

**RIFIUTI NON PERICOLOSI**

- CER 020106 (feci animali)
- CER 150102 imballaggi in plastica ( es. contenitori vuoti detersivi)
- CER 150107 imballaggi in vetro (es. contenitori vuoti per specialità medicinali veterinarie)
- CER 150106 imballaggi misti (es. contenitori per materiali destinati all'alimentazione)
- CER 160103 pneumatici fuori uso
- CER 200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131

- (8) : trattasi di controllo della tenuta del sistema di collettamento e dei contenitori di stoccaggio
- (9) : l'analisi deve riguardare la ricerca dei seguenti parametri chimici: pH, ammoniaca, nitriti, nitrati, cloruri, ossidabilità secondo Kubel, conducibilità elettrica.
- (10) : l'avanpozzo deve essere mantenuto in perfette condizioni, pulito e privo di ristagno d'acqua. L'area ove è posizionata la testa del pozzo non deve essere soggetta a stoccaggio di materiale contenente sostanze pericolose e/o che per loro natura possano dare origine a gocciolamenti.

**ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE**

- Il proponente è tenuto a comunicare all'ARPAS l'inizio delle attività di autocontrollo con un anticipo di 30 giorni, al fine di un'eventuale partecipazione dell'ARPAS per la verifica in contraddittorio di tali attività. Il proponente è inoltre tenuto a definire con l'ARPAS un Protocollo che consenta di determinare congiuntamente le procedure per la fase di monitoraggio.

**ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO**

- L'ARPAS effettuerà un'analisi annuale dei contenuti del report di autocontrollo presentato dal gestore, e due ispezioni in sito nell'arco di validità dell'AIA; durante tali ispezioni ordinarie verranno effettuati i campionamenti esplicitati nella seguente tabella riassuntiva:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Analisi del report di autocontrollo prodotto dal gestore	Annuale	Tutte (analisi dati autocontrollo, indicatori ecc.)	5
Visita di controllo in esercizio	2 visite nell'arco di validità	Tutte (verifica registrazione dei consumi e delle movimentazioni dei rifiuti degli animali e delle merci, dei controlli interni periodici, gestione ambientale ecc.)	2 nell'arco di validità dell'AIA







dell'AIA	
Campionamenti	2 visite nell'arco di validità dell'AIA
	Acqua (scarico IMTR e 4 piezometri)
	Rifiuti prodotti con destinazione smaltimento o recupero
	Emissioni convogliate e diffuse in atmosfera
	Emissioni sonore ad ogni modifica rilevante dell'impianto mangimi
	2 nell'arco di validità dell'AIA

## GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI

### Modalità di conservazione dei dati

- La registrazione dei controlli dovrà avvenire sia su apposito registro che su supporto informatico, su cui devono essere riportate, per ogni campione, la data, l'ora, il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodiche analitiche utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti nell'ambito dell'attività di monitoraggio devono essere organizzati ed espressi in modo tale che sia possibile effettuare delle elaborazioni statistiche e/o matematiche, al fine di quantificare i principali aspetti di gestione del processo ed incrementare costantemente la resa dell'impianto.
- I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (P95%), l'esito analitico e le condizioni di assetto dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo.
- Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 6 anni.

### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

- Il gestore è tenuto a redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, contenente i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel documento autorizzatorio. Tale relazione dovrà essere inviata, in formato digitale tale da permettere l'elaborazione dei dati e cartaceo, entro il 30 giugno di ogni anno alla Provincia, al Comune e all'ARPAS.





## CRONOPROGRAMMA DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E GESTIONALE


il gestore dovrà rispettare le seguenti scadenze temporali provvedendo a realizzare nei termini temporali, a partire dalla data di rilascio della relativa autorizzazione integrata ambientale, gli interventi individuati nella tabella sottoriportata. Si precisa che gli interventi e/o gli adeguamenti derivano anche dalle specifiche prescrizioni ARPAS e degli altri Enti convocati in Conferenza dei Servizi.

COMPARTO	INTERVENTO	PRESENTAZIONE PROGETTO	TEMPISTICA
1	ARIA/EMISSIONI DIFFUSE		entro mesi 12 dalla data di notifica dell' A.I.A. rettificata.
2	ACQUE		Entro tre mesi dalla data di notifica dell' A.I.A. rettificata.
3	ACQUE		entro trenta giorni dalla data di notifica dell' A.I.A. rettificata.
4	ACQUE		entro mesi 2 dalla data di notifica dell' A.I.A. rettificata.
5	ACQUE		entro mesi 2 dalla data di notifica dell' A.I.A. rettificata.
6	ACQUE	Entro mesi 3 dalla data di notifica dell' A.I.A. rettificata	entro mesi 6 dall'approvazione del progetto.
7	ACQUE		a svuotamento avvenuto delle vasche di emergenza, di una verifica della tenuta dell'impermeabilizzazione delle stesse, i cui esiti dovranno essere comunicati alla Provincia e ARPAS entro 15 gg dalla verifica. Nel caso in cui venissero rilevate perdite di funzionalità, dovranno essere messe in atto le misure necessarie a garantire un perfetto isolamento delle vasche rispetto al contesto idrogeologico;




8	RIFIUTI	Il gestore, al fine dell'esercizio dell'attività di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, deve presentare alla Provincia una documentazione attestante tutti i requisiti: soggettivi del richiedente; tecnici dell'impianto, così come richiesti dal D.M. 5 febbraio 1998.		Entro 30 giorni dalla data di notifica dell' A.I.A. rettificata.
9	RIFIUTI	Il gestore deve comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, in virtù delle deliberazioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.		Entro 30 giorni dalla data di notifica dell' A.I.A. rettificata.
10	ODORI	Realizzazione, previa presentazione di progetto esecutivo da sottoporre ad approvazione di Comune, Provincia e ARPAS, di una idonea copertura da applicare al vascone di raccolta liquami (VST).	Entro mesi 3 dalla data di notifica dell'A.I.A. rettificata	entro mesi 6 dall'approvazione del progetto.
11	ODORI	Il gestore dovrà effettuare, entro un anno dalla data della notifica dell'A.I.A. e successivamente con frequenza annuale, il monitoraggio olfattometrico per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi. Dovranno essere effettuate misure nei punti di controllo esterni indicati nella Tav 5 allegata all'autorizzazione, corrispondenti ai ricettori maggiormente esposti (geograficamente ed anemometricamente sensibili con riferimento ai venti prevalenti) e comunicarne i risultati alla Provincia e ARPAS.		entro mesi 12 dalla data di notifica dell' A.I.A. rettificata.
12	SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	Il gestore dovrà comunicare alla Provincia se intende dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001, UNI, EN, EMAS.		entro mesi 6 dalla data di notifica dell' A.I.A. rettificata.
13	DOCUMENTAZIONE TECNICA INTEGRATIVA	Il gestore deve presentare la documentazione grafica integrativa e le relazioni integrative prescritte nei paragrafi: "ELETTRICITÀ" - "ULTERIORI PRESCRIZIONI".		Entro mesi 2 dalla data di notifica dell' A.I.A. rettificata.

Il Tecnico incaricato

  
(Istr. Dir. P. Ind. Roberto Zanda)

Il Responsabile del procedimento

  
(Funz. Mg. Maria Antonietta Barbas)

